

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2462**

**Determinazioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase III - Programma operativo regionale - Fondo sociale europeo 2014-2020 - di cui alla d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018 e ss.mm.ii**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il decreto legislativo 14 settembre 2018 n. 148 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il d.p.r. 5 febbraio 2018 n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020»;
- la legge 28 marzo 2019 n. 26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visti:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- l.r. 19 maggio 2015 n. 15 «Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari»;
- l.r. 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e modificato con le seguenti decisioni: C(2017)1311 del 20 febbraio 2017; C(2018)3833 del 12 giugno 2018 e C(2019)3048 del 30 aprile 2019 che ha previsto azioni aventi come focus la centralità della persona e la promozione di misure di politica attiva del lavoro per lo sviluppo ed il sostegno dell'occupazione e delle imprese;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la Comunicazione UE 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo

107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare i punti 2.1 e 6.2;

Visti altresì:

- la d.g.r. n. X/3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accredimento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A e Sezione B;
- il d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013, «Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree Interne», con la quale viene approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia con ciascun comune capofila delle nuove aree interne di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
- la d.g.r. n. XI/843 del 19 novembre 2018 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2019-2020»;
- la d.g.r. n. XI/7763 del 17 gennaio 2018 concernente le regole e le modalità di svolgimento dei tirocini in Lombardia;
- il d.d.g. n. 1870 del 14 Febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020. Modifica del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)» di cui al decreto n. 13372 del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020» che ha definito le modalità operative di funzionamento per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro approvando le «Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti metodologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla stessa delibera;
- il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 «Approvazione Avviso Dote Unica Lavoro - Terza Fase 2019-2021 - POR FSE 2014 - 2020 - Attuazione della d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018» con il quale è stato approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 - 2020 ed il Manuale di Gestione;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. XI/1533 del 15 aprile 2019 «Adegamenti Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - di cui alla d.g.r. n. 959 del 11 dicembre 2018» che ha aggiornato i documenti metodologici approvati con d.g.r. n. 959/2018;
- il d.d.u.o. n. 5673 del 18 aprile 2019 «Determinazioni relative all'Avviso Dote Unica Lavoro - Terza Fase 2019 - 2021 - POR FSE 2014 - 2020 - Attuazione d.g.r. n. 1533 del 15 aprile 2019» cui sono state attivate alcuni degli indirizzi della d.g.r. n. 1533/2019;
- il d.d.u.o. n. 11010 del 25 luglio 2019 «Determinazioni relative all'Avviso Dote Unica Lavoro Terza fase 2019- 2021 di cui al d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii.» con il quale è stato aggiornato il Manuale di Gestione e l'Avviso Dote Unica Lavoro;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018) sostiene e promuove l'occupazione dei giovani, degli adulti over 30, delle donne e delle persone in situazioni di disabilità e vulnerabilità mediante le politiche del sistema dotale con l'adozione di misure finalizzate a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e la riqualificazione professionale, in raccordo ad eventuali politiche nazionali e iniziative comunitarie, volte ad innalzare il tasso di occupazione;

## Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 22 novembre 2019

Atteso che la misura regionale Dote Unica Lavoro sostiene e promuove, in coerenza con la programmazione regionale, interventi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppati secondo modalità che garantiscono semplificazione delle procedure, controllo e valutazione dell'efficacia;

Vista la d.g.r.n. 1533/2019 sopra richiamata che ha approvato alcune determinazioni tese ad adeguare la misura alle novità normative introdotte dal Reddito di Cittadinanza e a migliorarne l'efficacia tra cui interventi tesi a rafforzare la misura per i destinatari della Fascia 1 «Bassa»;

Ritenuto di confermare il modello Dote Unica Lavoro Fase Terza e gli indirizzi evolutivi previsti nella d.g.r.n. 1533/2019;

Considerato che Dote Unica Lavoro prevede 5 Fasce di intensità di aiuto correlate al livello di occupabilità della persona;

Atteso che, dai dati di monitoraggio rilevati dalla data di apertura dell'avviso al 14 ottobre 2019, risultano attivate complessivamente n. 9.260 doti per un importo complessivo assegnato di Euro 24.382.872 secondo la seguente ripartizione per Fascia:

- n. 587 doti attivate in Fascia 1 «Bassa» per un importo assegnato di Euro 103.470;
- n. 1.782 doti attivate in Fascia 2 «Media» per un importo assegnato di Euro 4.155.172;
- n. 3.238 doti attivate in Fascia 3 «Alta» per un importo assegnato di Euro 10.244.718;
- n. 3.352 doti attivate in Fascia 4 «Molto alta» per un importo assegnato di Euro 9.198.478;
- n. 1.043 doti attivate in Fascia 5 «Altro aiuto» per un importo assegnato di Euro 681.034;

Considerato che:

- in Fascia 1 accedono i disoccupati che hanno avuto un'esperienza nel mondo del lavoro negli ultimi quattro mesi e che richiedono un supporto orientativo di base per ricollarsi nel mercato del lavoro in autonomia. In tale fascia sono riconosciuti all'operatore solo i servizi a processo a fronte del risultato occupazionale mentre il servizio a risultato di accompagnamento al lavoro non è riconosciuto economicamente;
- la Fascia 1 assorbe solo l'1% delle risorse complessivamente assegnate nelle Fasce 1 2 3 e 4;

Considerata l'esigenza di scongiurare possibili fenomeni di esclusione dai percorsi di inserimento lavorativo da parte di alcuni target di dote unica lavoro con particolare riferimento ai destinatari della Fascia 1, valorizzando il contributo positivo attribuito all'operatore a fronte del buon esito occupazionale conseguito dal disoccupato;

Visto il documento metodologico «Soglie per operatore DUL Fase III» allegato 3 parte integrante della d.g.r.n. 1533/2019 che prevede un meccanismo di aggiornamento delle soglie massime di spesa degli operatori pubblici e privati, sulla base di criteri che tengono conto dei risultati conseguiti, attribuendo ad essi un peso percentuale differenziato a seconda della fascia, con l'esclusione dei risultati rendicontati in Fascia 1;

Ritenuto necessario valorizzare anche i risultati rendicontati dall'operatore in Fascia 1 ai fini della valutazione delle performance e dell'aggiornamento del budget operatore attribuendo ad essi un peso percentuale pari quello attribuito alle altre fasce: 30% alla presa in carico e 70% alla ricollocazione;

Considerato che il modello Dote Unica Lavoro prevede i servizi alla formazione nelle Fasce 2 3 e 4 con massimali crescenti proporzionalmente alla Fascia di intensità di Aiuto:

- n. 40 ore in Fascia 2;
- n. 60 ore in Fascia 3;
- n. 80 ore in Fascia 4;

Considerato che:

- è emersa la necessità di assicurare un maggiore supporto ai beneficiari che si trovano in condizioni di particolare svantaggio per l'inserimento lavorativo, attraverso il potenziamento dei servizi alla formazione;
- l'erogazione dei servizi formativi, finalizzati alla riqualificazione professionale e all'occupabilità, supportano l'incrocio di domanda e offerta di lavoro ed in particolare i bisogni di flessibilità delle imprese;

Ritenuto di aggiornare i massimali delle ore di formazione previste per le Fasce 2 e 3 adeguandoli ai massimali previsti per la Fascia 4 e pertanto a n. 80 ore;

Ritenuto quindi di approvare:

- l'Allegato A «Documento di raccordo alle modifiche di Dote Unica Lavoro Terza Fase»;

- i testi aggiornati dei seguenti documenti «Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro» e «Soglie per operatore DUL Fase III» come da Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che sostituiscono quelli approvati con d.g.r.n. 1533/2019;

Considerato che, con d.g.r.n. 959/2018, è stato previsto l'incremento della dotazione finanziaria di Dote Unica Lavoro a valere sulla ex l. 53/00 determinato, in fase di avvio della misura, in Euro 250.000 (d.d.u.o n. 19516/2018) per il finanziamento di specifici interventi previsti in Fascia 5;

Considerato che il vigente Avviso Dote Unica Lavoro Fase terza prevede la possibilità di accesso in Fascia 5 alla dote lavoro per la partecipazione ai percorsi formativi da parte degli iscritti ai Master universitari di primo e secondo livello e per la formazione permanente da parte degli appartenenti alle Forze dell'ordine;

Atteso che:

- in Dote Unica Fase 2 sono stati finanziati interventi per i lavoratori dei seguenti comandi/corpi: Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia di frontiera; Polizia penitenziaria ed Esercito Italiano per un importo assegnato complessivo di c.a Euro 4,2 Milioni;
- successivamente alla pubblicazione dell'Avviso Dote Unica Lavoro Fase Terza, i referenti del corpo dei Vigili del Fuoco e dell'Aeronautica militare hanno espresso l'interesse dei propri dipendenti a partecipare alla misura regionale;
- in Dote Unica Fase 2 sono stati finanziati interventi dedicati agli iscritti ai Master universitari di primo e secondo livello per importo assegnato complessivo di c.a. Euro 1,3 Milioni;

Preso atto che con la d.g.r.n. 1903 del 15 luglio 2019 «Programmazione interventi ex legge 8 marzo 2000 n. 53 articolo 6, comma 4, di cui al decreto interministeriale n. 3/2014 e n. 87/2014» sono state riprogrammate parte delle risorse assegnate a valere sulla l. 53/00 in particolare € 600.000 di cui € 200.000 a valere su d.i n. 30/2014 e € 400.000,00 a valere su D.I 87/2014 per gli interventi di formazione previsti in Dote Comune anno 2019;

Ritenuto di programmare le restanti risorse pari ad Euro 2.219.206,39 ex l. 53/00, assegnate con d.i 87/2014 a valere sulla Missione 1 - Programma 3 - cap. 8433 - 8434 - 8435 dell'esercizio finanziario regionale 2019 - 2020, in continuità con quanto previsto con il suddetto d.d.u.o n. 19516/2018 che tra l'altro stanziava 250.000 a valere sulle medesime risorse per gli interventi di formazione previsti da Dote Unica Lavoro - Fascia 5 e coerenti con le finalità della norma e dei decreti attuativi di riparto, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.319.206,39 per l'accesso ad interventi di formazione permanente dedicati agli iscritti ai master universitari di primo e secondo livello;
- Euro 900.000 per l'accesso ad interventi di formazione permanente dedicati ai lavoratori appartenenti alle Forze dell'ordine ripartiti equamente per i seguenti corpi/comandi: Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia di frontiera; Polizia penitenziaria; Esercito italiano; Vigili del Fuoco e dell'Aeronautica;

Visto il Piano straordinario di rafforzamento adottato in Conferenza Stato Regioni il 14 aprile 2019 ed approvato con d.m. n. 74/2019 del Ministero del Lavoro;

Considerato che detto Piano prevede, tra l'altro, l'utilizzo di risorse pari a 7,7 milioni di euro per la Lombardia finalizzate ad attività connesse all'erogazione del Reddito di cittadinanza (Rdc), con particolare riferimento a:

- interventi di politica attiva destinati ai beneficiari del RdC;
- assunzione di ulteriore personale presso i Centri per l'Impiego;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale, nelle more dell'avvio dell'Assegno di Ricollocazione, previsto dalle norme sul Reddito di Cittadinanza, di verificare l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al d.m. n. 74/2019 per interventi di politica attiva anche complementari a quelle previste dall'Assegno di Ricollocazione da definire con successivo provvedimento dirigenziale;

Preso atto che:

- l'iniziativa si attua attraverso gli operatori accreditati che erogano servizi di formazione e lavoro nell'ambito di un regime concessorio/autorizzatorio come meglio specificato nell'Allegato 1 finalizzato all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro rivolti a persone fisiche e, pertanto, svolgo-

no una mission pubblica in nome e per conto di Regione Lombardia;

- la formazione finanziata dall'iniziativa Dote Unica Lavoro è una formazione permanente e di specializzazione che risponde ad esigenze di persone fisiche e non ad esigenze aziendali ed è erogata a costi standard;
- con la misura regionale Dote Unica Lavoro non si intendono finanziare, nemmeno potenzialmente, attività economiche;

Sentite le parti sociali;

Preso atto della informativa del Coordinamento UE in data 25 ottobre 2019;

Visto il parere espresso dall'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 in data 14 novembre 2019 Prot. n. E1.2019.05050577;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di dare continuità al modello Dote Unica Lavoro Fase Terza approvando le seguenti modifiche evolutive:

- valorizzare i risultati occupazionali rendicontati dall'operatore in Fascia 1 ai fini della valutazione delle performance e dell'aggiornamento del budget operatore attribuendo ad essi un percentuale pari quello attribuito alle altre fasce: 30% alla presa in carico e 70% alla ricollocazione;
- aggiornare i massimali delle ore di formazione previste per le Fasce 2 e 3 adeguandoli ai massimali previsti per la Fascia 4 e pertanto a n. 80 ore;

2. di approvare:

- l'Allegato A «Documento di raccordo alle modifiche di Dote Unica Lavoro Terza Fase»;
- i testi aggiornati dei seguenti documenti «Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro» e «Soglie per operatore DUL Fase III» come da Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. n. 1533/2019;

3. di programmare le restanti risorse disponibili Euro 2.219.206,39 ex l. 53/00, assegnate con D.I 87/2014 a valere sulla Missione 1 programma 3 cap. 8433 - 8434 - 8435 dell'esercizio finanziario regionale 2019 - 2020, per gli interventi di formazione previsti da Dote Unica Lavoro - Fascia 5, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.319.206,39 per l'accesso ad interventi di formazione permanente dedicati agli iscritti ai master universitari di primo e secondo livello;
- Euro 900.000 per l'accesso ad interventi di formazione permanente dedicati alle forze dell'ordine ripartiti equamente per i seguenti corpi/comandi: Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia di frontiera; Polizia penitenziaria; Esercito italiano; Vigili del Fuoco e dell'Aeronautica;

4. di definire con successivo provvedimento l'utilizzo di quota parte delle risorse valere del d.m. n. 74/2019 per interventi di politica attiva anche complementare a quelle previste dall'Assegno di Ricollocazione;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), - sezione bandi e sul Portale dedicato alla Programmazione Europea;

6. di demandare alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

## **ALLEGATO A “Documento di raccordo alle modifiche di Dote Unica Lavoro Terza Fase**

Di seguito le modifiche ed integrazioni ai paragrafi dei documenti metodologici “Linee guida per l’attuazione della terza Fase di Dote Unica Lavoro “ e “Soglie per operatore Dul Fase III” allegati alla D.g.r. n. 1533/2019.

## **ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA TERZA FASE DI DOTE UNICA LAVORO**

### **Par. 5.2.2 Orientamento e formazione**

#### **Formazione e orientamento di gruppo**

I valori dei massimali presenti nella tabella che chiude il paragrafo sono aggiornati con i seguenti:

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta	Fascia Altro Aiuto
€ 45,00	€ 1.128,00	€ 1.143,00	€ 1.158,00	€ 2.000,00

### **Par. 6. Soglie operatore**

Il quinto capoverso viene così modificato:

“I provvedimenti attuativi dirigenziali assegneranno le risorse sulla base di due criteri, secondo la metodologia di cui all’Allegato 3 “Soglie per operatore DUL Fase III”:

- la componente di presa in carico: viene riconosciuto il 30% delle risorse da assegnare agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce **1**, **2**, **3** e **4**;
- la componente di efficacia: il 70% delle risorse da assegnare viene riconosciuto agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce **1**, **2**, **3** e **4**.

## ALLEGATO 3 – SOGLIE PER OPERATORE DUL FASE III

### Par. 2. Definizione delle soglie di spesa per operatore

Si aggiorna il terzo capoverso con il seguente testo:

“I dati per l'assegnazione e le successive determinazioni delle soglie prenderanno come riferimento **tutte le fasce di profilazione (Fascia 1 “Bassa intensità di aiuto”, Fascia 2 “Media”; Fascia 3 “Alta” e Fascia 4 “Molto Alta”)**, a cui viene dato un peso legato a dei fattori conseguenti le modifiche della misura nel suo complesso:

- è stata innalzata la tipologia di risultato, ossia il risultato ha una qualità più elevata nella **fascia 1** e 2 rispetto alla fascia 3 e nella fascia 3 rispetto alla fascia 4;
- per le caratteristiche di accesso alla misura, i destinatari attesi nelle fasce più alte (3 e 4) potrebbero avere un peso relativamente inferiore alle altre fasce. “

Viene abrogato il seguente quarto capoverso

“I dati relativi alla Fascia 1 “Bassa intensità di aiuto”, non saranno rilevati ai fini dell'assegnazione/rideterminazione delle soglie.”

### Par. 2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari

Si precisa la nota a piè pagina riferita al terzo capoverso del paragrafo con il seguente testo:

“Ai fini della valutazione, per le fasce 2, 3 e 4 vengono presi in considerazione i servizi di accompagnamento al lavoro, accompagnamento all'avvio di impresa e promozione e accompagnamento al tirocinio (quest'ultimo, soltanto per la fascia 4 e in alternativa al servizio di accompagnamento al lavoro) positivamente rendicontati, indipendentemente dallo status amministrativo in cui si trovano le doti al momento della rilevazione. Per la fascia 1, viene presa in considerazione la positiva rendicontazione della Comunicazione obbligatoria (COB) o della P.IVA/numero di iscrizione alla CCIAA”

### Par. 3 Criteri per la determinazione periodica delle soglie

Si aggiorna il quarto capoverso con il seguente testo

“Per il calcolo delle componenti di cui sopra, alle fasce viene dato un peso. **Tale peso è determinato in misura uguale per ogni fascia, mantenendo all'interno di ogni fascia un peso relativo del 30% alla presa in carico e del 70% alla ricollocazione.**

Si abroga il seguente quinto capoverso:

“La F1 è neutralizzata, ossia non concorre per la definizione dell'obiettivo minimo di rendimento, per la componente di presa in carico e per il calcolo delle performance.”

**Par. 3.1 Componente di presa in carico; Par. 3.2 Componente di efficacia Par. 3.3 La determinazione delle soglie**

Le formule relative alle componenti di presa in carico, di efficacia e quella relativa alla determinazione delle soglie vengono aggiornate valorizzando i risultati di Fascia 1.

**Par. 5 Overbooking controllato**

Il terzo capoverso viene aggiornato con il seguente testo:

“È prevista la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking in concomitanza delle verifiche o nel periodo che intercorre tra una verifica e l'altra, sulla base delle disposizioni di Regione Lombardia”.

**Allegato 1**

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA TERZA FASE DI DOTE UNICA LAVORO**

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020  
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"  
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO**

**ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE**

## **Indice**

- 1. EVOLUZIONE DI DOTE UNICA LAVORO**
- 2. OBIETTIVI DELLA TERZA FASE DI DOTE UNICA LAVORO**
- 3. DESTINATARI**
- 4. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 5. ACCESSO ALLA DOTE**
  - 5.1. Profilazione e fasce di intensità di aiuto
  - 5.2. Panieri dei servizi
    - 5.2.1. Accesso al servizio
    - 5.2.2. Orientamento e formazione
    - 5.2.3. Percorsi a risultato
  - 5.3. Durata della dote
  - 5.4. Progetto di inserimento lavorativo
- 6. SOGLIE PER OPERATORE**
- 7. MODELLO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE**
- 8. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 9. ALLEGATI**
  - 9.1. Scheda di sintesi

## 1. Evoluzione di Dote Unica Lavoro

Dote Unica Lavoro (DUL) nasce nel 2013 come primo strumento unitario per l'attuazione delle politiche del lavoro in Regione Lombardia.

DUL si presenta come un modello universale, aperto a tutte le persone in età attiva al fine di accompagnarle, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, nella ricerca di un lavoro o nell'accrescimento delle proprie competenze.

Nella prima fase di attuazione della misura (2013-2015) sono stati presi in carico 82.217 destinatari, con un investimento a valere sul FSE di 62 milioni di euro, e sono state avviate al lavoro 57.275 persone, pari all'81% dei 70.767 disoccupati che hanno scelto percorsi di inserimento lavorativo.

I risultati sono ulteriormente migliorati nella seconda fase di attuazione (2016-2018), che sta volgendo al termine e che ha impegnato 180,7 milioni di euro a valere sul FSE: i destinatari presi in carico al 30/11/2018 sono 169.313 mila e sono stati avviati al lavoro 124.646 destinatari, pari al 95% delle 126.328 persone che hanno attivato percorsi di inserimento lavorativo.

Grazie ai risultati ottenuti e agli elementi innovativi che la caratterizzano, Dote Unica Lavoro è stata indicata tra le buone pratiche di Istruzione e Formazione nell'ambito dell'iniziativa RegioStars Awards 2017, promossa dalla Commissione Europea, ed è diventata un modello di riferimento per le politiche nazionali, ispirando l'architettura del Piano di Garanzia Giovani e i meccanismi di funzionamento dell'Assegno di Ricollocazione introdotto dal Jobs Act.

Il contesto attuale presenta diversi elementi di novità rispetto a quello di attivazione delle prime due fasi di DUL che richiedono di essere tenuti in considerazione per la conferma dello strumento e il lancio della sua terza fase.

In primo luogo, le evoluzioni normative degli ultimi anni determinano un nuovo contesto di policy, caratterizzato dall'entrata a regime di nuovi strumenti di politica attiva del lavoro a carattere nazionale, quali l'Assegno di Ricollocazione (AdR), rivolto in una prima fase ai percettori di Naspi da oltre quattro mesi e, a seguito del D.L. n 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, ai percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC), nonché la misura Garanzia Giovani rivolta ai giovani fino ai 29 anni.

Inoltre, le politiche attive di Regione Lombardia devono tenere conto del miglioramento del contesto socio-economico lombardo, in cui si collocano diverse esigenze dei lavoratori e delle imprese: nel secondo trimestre 2018 in Regione Lombardia si registra un tasso di disoccupazione pari al 6%, in calo di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2013, e un tasso di occupazione che ha superato il livello pre-crisi, raggiungendo il 68%.

Infine, sempre sul piano normativo, si presenta l'opportunità di adesione ai costi standard approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016, per un'ulteriore semplificazione della gestione.

## 2. Obiettivi della terza fase di Dote Unica Lavoro

Per la terza fase di attuazione, Regione Lombardia intende confermare l'impianto generale del modello e i suoi principi cardine:

- centralità della persona e libertà di scelta;
- intensità di aiuto differenziata in considerazione delle diverse caratteristiche ed esigenze delle persone;
- personalizzazione dei servizi;
- adozione di unità di costo standard per il rimborso dei servizi al lavoro e di formazione;

- orientamento al conseguimento del risultato occupazionale.

Considerati l'esperienza di gestione della dote, gli esiti degli approfondimenti sui risultati ottenuti ad oggi dalla misura e il mutato contesto normativo e socio-economico, emergono alcuni ambiti di evoluzione, tra cui:

- la revisione del target di destinatari e del sistema di profilazione degli stessi, tenendo conto delle nuove opzioni di politica attiva e dell'andamento del mercato del lavoro;
- l'adesione ai costi standard definiti a livello nazionale;
- la semplificazione delle procedure e delle regole di attuazione;
- una maggiore concentrazione della misura sui target più svantaggiati;
- la revisione dei panieri di servizi, secondo il principio per cui gli individui con minori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro necessitano di un accompagnamento che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego e che gli individui con maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro richiedono un supporto più intensivo nella ricerca di un'occupazione;
- la ricerca di risultati occupazionali più duraturi nel tempo.

### 3. Destinatari

Lo strumento è destinato ai seguenti soggetti:

- Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Lombardia, con almeno 30 anni di età;
- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015.

I provvedimenti attuativi dirigenziali, anche sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie di cui al par. 8, stabiliscono il dettaglio delle caratteristiche dei destinatari che possono accedere alla misura, inclusa l'assimilabilità di specifiche fattispecie occupazionali con quelle sopra elencate e forme di integrazione e complementarietà con altre politiche a livello regionale e nazionale (es. Assegno di ricollocazione destinato ai percettori di Reddito di Cittadinanza), finalizzate ad assicurare l'universalità di accesso ai percorsi di politica attiva, nonché ad adempiere alle leggi regionali inerenti la formazione di target specifici.

I provvedimenti attuativi definiscono, altresì, la possibilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di dare continuità alle misure attuate attraverso il dispositivo Dote Unica Lavoro - Fase 2, finalizzate alla formazione dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e di quelli iscritti a Master universitari di I e II livello.

### 4. Soggetti beneficiari

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura Dote Unica Lavoro può rivolgersi a:

- un operatore accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- alle Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute esclusivamente per l'erogazione di servizi formativi nell'ambito di Master Universitari di primo e secondo livello;
- operatori accreditati alla formazione per target e servizi specifici che verranno precisati dal provvedimento attuativo dirigenziale.

L'operatore che prende in carico la persona ha la possibilità di agire in partenariato con altri operatori, anche accreditati per i servizi formativi, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria, in senso lato, per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale.

La procedura di affidamento si svolge attraverso l'adozione di un avviso pubblico rivolto agli enti accreditati per la presentazione di progetti individuali.

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, le erogazioni economiche si configurano come contributi pubblici, attribuiti per la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori, e non assumono la natura di corrispettivo di un rapporto sinallagmatico.

Pertanto tali erogazioni devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e implicano la non applicabilità della nota di liquidazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione delle operazioni).

L'operatore accreditato non può ricevere altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati per l'erogazione degli stessi servizi previsti dalla Dote Unica Lavoro.

La mancata presa in carico in modo non giustificato di una persona per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 22/2006 costituisce violazione dei compiti dell'operatore accreditato.

## **5. Accesso alla dote**

### **5.1. Profilazione e fasce di intensità di aiuto**

Dote Unica Lavoro prevede la possibilità, per la persona, di fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo, entro un budget definito.

Il budget varia in relazione alla fascia di "intensità d'aiuto" cui la persona viene assegnata sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze, come dettagliato nell'Allegato 2 "Il sistema di profilazione DUL Fase III" alla delibera.

Regione Lombardia, per la terza fase di Dote Unica Lavoro, determina l'appartenenza delle persone ad una delle possibili fasce di intensità d'aiuto:

- Fascia 1 "Bassa": persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;
- Fascia 2 "Media": persone che necessitano di un supporto maggiore che le renda più autonome nella ricerca di un impiego o le supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;
- Fascia 3 "Alta": persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego;
- Fascia 4 "Molto Alta": persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione;
- Fascia 5 "Altro aiuto": persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e a migliorare la propria occupabilità.

Con riferimento ai destinatari di cui al par. 3, accedono alle prime quattro fasce i soggetti disoccupati e occupati sospesi con accordi aziendali che prevedono esuberi, per la fruizione di servizi di formazione e lavoro, mentre sono destinatari della Fascia 5 gli altri soggetti che richiedono la

fruizione di servizi con valenza formativa, secondo le modalità previste dai provvedimenti attuativi. Il dettaglio dei servizi fruibili è descritto al successivo par. 5.2.

I provvedimenti attuativi dirigenziali dispongono le azioni correttive al fine di adeguare la declinazione delle variabili del sistema di profilazione per ottimizzare l'accesso alla misura da parte dei diversi target, anche in attuazione degli adeguamenti previsti nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

## **5.2. Panieri dei servizi**

Entro il valore della dote determinato dalla propria fascia di intensità di aiuto, la persona sceglie i servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali.

Per la terza fase della misura sono previsti sei possibili panieri di servizi, articolati come segue:

- A. Accesso al servizio:
  - 1. Presa in carico
- B. Orientamento e formazione:
  - 2. Orientamento individuale
  - 3. Orientamento di gruppo e formazione
- C. Percorso a risultato:
  - 4. Inserimento lavorativo
  - 5. Tirocinio
  - 6. Auto-imprenditorialità

Per il rimborso dei servizi individuali Regione Lombardia ricorre ai costi standard definiti a livello nazionale e approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016.

I sottoparagrafi che seguono illustrano le principali caratteristiche dei panieri sopra elencati e, nello specifico, le tipologie di servizi erogabili, i massimali di spesa e le eventuali condizioni di rimborso. I provvedimenti dirigenziali attuativi stabiliranno il dettaglio delle caratteristiche dei servizi e, per rispondere alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e ai risultati dell'iniziativa, potranno adeguare i massimali dei panieri entro il limite del 20%, nonché le condizioni di riconoscimento dei servizi, fermo restando il rispetto dei principi di attuazione definiti dal presente documento.

### **5.2.1. Accesso al servizio**

#### **Presa in carico**

La fase di presa in carico include l'accoglienza della persona e il momento della prima rilevazione delle sue esigenze e caratteristiche, funzionali alla sua profilazione e alla definizione di un percorso personalizzato che risponda ai suoi bisogni.

La presa in carico rappresenta un servizio essenziale che deve essere erogato a titolo gratuito dagli operatori accreditati.

### **5.2.2. Orientamento e formazione**

I servizi di orientamento e formazione sono funzionali a fornire al destinatario strumenti utili a rafforzare le proprie competenze e la propria consapevolezza rispetto alle potenzialità di ingresso nel mercato del lavoro.

I servizi possono essere erogati in modo individuale o collettivo ed è obbligatoria l'erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento. In ogni caso, sono riconosciuti a processo e, ove previsto, a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale.

#### **Orientamento individuale**

I servizi inclusi nell'orientamento individuale (colloquio specialistico, orientamento individuale, bilancio delle competenze e analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità) consentono di approfondire i bisogni del singolo, definire i dettagli del percorso personalizzato e monitorare gli avanzamenti utili a raggiungere il risultato occupazionale.

I servizi sono riconosciuti a processo, ossia ad attività effettivamente realizzate dall'operatore accreditato: per le fasce di intensità di aiuto Bassa e Media, la condizione di rimborso è rappresentata dalla dimostrazione del raggiungimento di un risultato occupazionale, con l'attivazione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o il raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità.

I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
€ 213,00	€ 284,00	€ 355,00	€ 426,00

#### **Formazione e orientamento di gruppo**

I servizi di formazione sono funzionali a potenziare le conoscenze e le competenze dei destinatari, mentre i servizi di orientamento di gruppo sono utili a favorire un confronto costruttivo tra i partecipanti rispetto alle opportunità del mercato del lavoro e a favorire il networking.

La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione fruita fuori dall'orario di lavoro o, se del caso, durante le ore di sospensione dallo stesso. È da escludere, quindi, la formazione continua.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base dei costi standard definiti da Regione Lombardia e secondo le condizionalità di seguito indicate:

- per la Fascia Bassa il 100% del valore dei servizi di orientamento di gruppo è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Media il 50% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Alta il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Molto Alta il 20% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;

- per la Fascia Altro aiuto sono ammessi soltanto i servizi di formazione e non sono previste condizionalità.

I provvedimenti attuativi potranno prevedere determinazioni volte a rinforzare l'occupabilità dei destinatari di Fascia Bassa, anche attraverso l'erogazione di servizi di formazione.

I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta	Fascia Altro Aiuto
€ 45,00 <sup>1</sup>	€ 1.128,00	€ 1.143,00	€ 1.158,00	€ 2.000,00

### 5.2.3. Percorsi a risultato

I percorsi a risultato sono rappresentati dalle attività realizzate dagli operatori accreditati, direttamente funzionali all'ingresso nel mercato del lavoro.

I percorsi possibili sono quello di Inserimento lavorativo e di Auto-imprenditorialità. Per la Fascia Molto Alta, è possibile anche il percorso di Tirocinio.

Potranno essere riconosciuti all'operatore i servizi riferiti ad un solo percorso.

#### Inserimento lavorativo

Il percorso di inserimento lavorativo è rappresentato dalle attività che conducono la persona alla sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Il servizio di accompagnamento al lavoro è riconosciuto a fronte della sottoscrizione di un contratto, per un valore che varia in relazione alla tipologia di contratto e alla Fascia di intensità di aiuto della persona inserita.

Per la Fascia Bassa, in ragione delle caratteristiche dei soggetti collocabili, il servizio non è riconosciuto.

Per la Fascia Media, il servizio è riconosciuto solo nel caso in cui il contratto di lavoro abbia una durata minima di 12 mesi.

Per la Fascia Alta e Molto Alta, il servizio è riconosciuto a fronte della sottoscrizione di un contratto di almeno 6 mesi.

I provvedimenti dirigenziali attuativi, per rispondere alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e rafforzare la coerenza con il sistema di profilazione, potranno stabilire anche per la Fascia Bassa la possibilità di riconoscere il servizio alle medesime condizioni della Fascia Media e secondo i costi standard stabiliti dal citato Regolamento delegato.

Ai fini del riconoscimento del servizio, il contratto di lavoro deve essere unico, di durata almeno pari al minimo previsto per le singole fasce, incluse le proroghe, e deve prevedere almeno 20 ore settimanali, fatte salve le specifiche condizioni di rendicontazione che saranno declinate dai provvedimenti attuativi in coerenza con il quadro normativo della misura.

Il riconoscimento del servizio, per tutte le tipologie contrattuali ammesse, è inoltre condizionato alla verifica che, a tre mesi dall'attivazione del contratto, lo stesso sia ancora in essere.

<sup>1</sup> € 579,00 nel caso in cui sia prevista anche l'erogazione di servizi di formazione

I costi standard, differenziati per fascia di intensità di aiuto e tipologia contrattuale, sono di seguito riportati.

	Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
<b>Tempo indeterminato</b>	Non previsto	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
<b>Apprendistato II livello, Tempo determinato o Somministrazione ≥ 12 mesi</b>	Non previsto	€ 1.300,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00
<b>Tempo determinato o Somministrazione 6-12 mesi</b>	Non previsto	Non previsto	€ 1.000,00	€ 1.200,00

#### Tirocinio

Il percorso di tirocinio è rappresentato dalle attività che conducono una persona, in condizioni di elevata difficoltà nella ricerca di occupazione (Fascia Molto Alta), all'attivazione di un tirocinio in azienda, funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze.

Il servizio è riconosciuto a conclusione di un periodo di tirocinio pari ad almeno 4 mesi, secondo i costi standard indicati nel prospetto sottostante.

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
Non previsto	Non previsto	Non previsto	€ 500,00

#### Auto-imprenditorialità

I servizi di autoimprenditorialità sono rappresentati dalle attività che accompagnano le persone all'avvio di un'esperienza di autoimpiego o creazione di impresa, erogate in modo individuale o individualizzato.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle effettive ore di accompagnamento svolte. Il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.

I servizi non sono riconosciuti per la Fascia Bassa.

Fascia Bassa	Fascia Media	Fascia Alta	Fascia Molto Alta
Non previsto	€ 600,00	€ 800,00	€ 1.000,00

### 5.3. Durata della dote

La durata della dote è pari a 6 mesi, ad esclusione della Fascia Molto Alta per cui è prevista una durata pari a 12 mesi.

I provvedimenti attuativi stabiliranno i criteri di reiterabilità della dote, prevedendo la possibilità di reiterazione della misura per le persone che non conseguono un risultato. Per l'attivazione di una nuova dote, di norma il destinatario è sottoposto a nuova profilazione: i provvedimenti attuativi stabiliscono anche i casi e le modalità con cui i destinatari che nel corso della politica hanno attivato un tirocinio o un rapporto di lavoro possono prorogare la propria dote o accedere alla fascia successiva per favorire una migliore qualità del risultato occupazionale.

#### 5.4. Progetto di inserimento lavorativo

I provvedimenti dirigenziali attuativi potranno prevedere, in forma complementare e sussidiaria ai programmati interventi nazionali di sostegno al reddito, l'introduzione di percorsi di accompagnamento intensivo (PIL) che prevedono l'erogazione di indennità di partecipazione, strettamente connessi alla fruizione dei servizi programmati nella dote.

La misura è rivolta a soggetti residenti/domiciliati in Regione Lombardia che, al momento dell'attivazione della Dote Unica Lavoro in fascia molto alta, siano disoccupati da oltre 36 mesi e non percettori di ammortizzatori sociali.

La valorizzazione del PIL è correlata alla fruizione dei servizi di dote e potrà essere erogato solo al termine del percorso complessivo previsto in 12 mesi, nella misura dei servizi effettivamente fruiti e fino al raggiungimento del massimale di € 1.800.

Il provvedimento attuativo dirigenziale declinerà la soglia di accesso ISEE, in continuità con la seconda fase di DUL e le modalità per l'erogazione della misura.

### 6. Soglie per operatore

Dote Unica Lavoro prevede, per ogni operatore accreditato al lavoro, la definizione e l'aggiornamento periodico di un tetto di risorse con le quali effettuare le prese in carico dei partecipanti.

L'obiettivo dell'assegnazione di soglie agli operatori è di verificare l'andamento della misura e premiare la capacità di presa in carico e di ricollocazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli del mercato del lavoro.

Le soglie non costituiscono assegnazione formale di risorse e rappresentano un sistema che consente di:

- orientare il comportamento degli operatori ai risultati occupazionali attraverso meccanismi di "premiabilità" e di "sanzione" sulla base delle loro performance;
- monitorare e regolare l'accesso alle risorse finanziarie con riferimento alle finalità della misura.

Il meccanismo di assegnazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento di un obiettivo minimo di rendimento che consente agli operatori più virtuosi di accedere alla assegnazione periodica delle soglie, escludendo gli operatori inattivi e coloro che hanno bassi tassi di efficacia.

I provvedimenti attuativi dirigenziali assegneranno le risorse sulla base di due criteri, secondo la metodologia di cui all'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase III":

- la componente di presa in carico: viene riconosciuto il 30% delle risorse da assegnare agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce 1, 2, 3 e 4;
- la componente di efficacia: il 70% delle risorse da assegnare viene riconosciuto agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 1, 2, 3 e 4.

La prima assegnazione delle soglie è effettuata tenendo conto degli esiti occupazionali sulla base dei dati DUL relativi alla seconda Fase (2016-2018). In questa prima assegnazione il peso dato alle prese in carico è pari al 40%, alle ricollocazioni il peso è pari al 60%.

Le assegnazioni successive verranno effettuate sulla base di verifiche periodiche, la prima delle quali verrà realizzata entro undici mesi dall'avvio della misura e successivamente, di norma, ogni quattro mesi.

Gli stessi provvedimenti potranno, altresì, redistribuire periodicamente le risorse derivanti dalla stima delle economie attese che si genereranno nel corso della gestione (c.d. overbooking controllato), per assicurare la continuità delle prese in carico, fatta salva la disponibilità della dotazione finanziaria complessiva, di cui al successivo par. 8.

Il dettaglio delle modalità di definizione e aggiornamento delle soglie è descritto nell'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase III" alla delibera.

I provvedimenti attuativi dirigenziali dispongono le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse tese a rafforzare la coerenza con il sistema di profilazione e di accesso alla misura, anche in attuazione degli adeguamenti previsti nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

## **7. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione**

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione di Dote Unica Lavoro, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati occupazionali raggiunti.

Sulla base degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle modalità attuative e ai relativi parametri, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2014-2020.

In particolare, il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva delle doti rispetto agli importi assegnati.

Inoltre, Regione Lombardia implementa attività di controllo sulle attività realizzate dagli operatori, nonché sull'accuratezza, pertinenza e rilevanza delle informazioni trasmesse dagli stessi attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (diffida, sospensione e revoca).

I processi gestionali di Dote Unica Lavoro sono disciplinati dalla regolamentazione comunitaria e sono caratterizzati dalle seguenti specificità:

- gli operatori partecipano alle attività di controllo, assicurando il rispetto delle regole in ogni fase di gestione della dote;
- il controllo svolto da Regione Lombardia sulle attività degli operatori è soggetto a verifiche di congruità da parte delle autorità comunitarie e continuamente aggiornato rispetto agli indicatori di rischio;
- il diritto al credito pertanto matura soltanto a completamento dei controlli di pagabilità;
- la separazione delle funzioni tra gestione e controlli, che fanno capo a due distinti centri di responsabilità dell'organizzazione.

Il provvedimento del dirigente competente stabilisce i termini entro i quali vengono effettuate le liquidazioni a seguito dei completamenti dei controlli.

È inoltre facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase di gestione della dote, su richiesta delle strutture regionali o su segnalazione da parte dei destinatari o di persone informate.

## **8. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria per la terza fase di attuazione di Dote Unica Lavoro pari ad Euro 102.000.000 è a valere sulle seguenti risorse:

- € 100.000.000,00: a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 (azioni 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6) Missione 15 – programma 03 – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810
- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/13 e ss.mm.ii, Missione 15 – programma 01 – cap. 8426 – 8427 – 8447.

La dotazione potrà essere incrementata attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla L. n. 53/2000 delle risorse già stanziata per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura.

L'intervento contribuisce all'attuazione della strategia "Nuove Aree Interne" di cui alla D.G.R. n. X/7586 del 18 dicembre 2017, per l'area Oltrepò Pavese e per l'area Alto Lago di Como e Valli del Lario.

## 9. Allegati

### 9.1. Scheda di sintesi

VOCI	DESCRIZIONE
<b>TITOLO BANDO</b>	DOTE UNICA LAVORO FASE III - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020
<b>FINALITÀ</b>	L'Avviso è uno strumento universale di promozione del lavoro con lo scopo di accompagnare, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, tutte le persone in età attiva nella ricerca di un lavoro o nell'accrescimento delle proprie competenze
<b>PRS X LEGISLATURA</b>	RA 94 Econ. 15.03 Potenziamento del sistema di politiche attive del lavoro, anche a sostegno dell'occupazione femminile, dei giovani e delle persone vulnerabili RA 96 Econ. 15.03 Valorizzazione e promozione di interventi integrati nelle situazioni di crisi aziendali.
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operatori accreditati alla formazione e al lavoro</li> <li>- Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute</li> </ul>
<b>SOGGETTI DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, con almeno 30 anni di età;</li> <li>- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015.</li> </ul> Ove previsto dai provvedimenti attuativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Occupati appartenenti alla forza pubblica;</li> <li>- Iscritti ad un Master universitario di I e II livello;</li> <li>- Persone che intendono fruire di servizi formativi per assistenti familiari, in attuazione della L.R. n. 15/2015;</li> </ul>

VOCI	DESCRIZIONE
	- Persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in esecuzione penale esterna o a fine pena, in attuazione delle L.R. n. 25/2017.
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	Non pertinente
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>- € 100.000.000,00: a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 (azioni 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6) Missione 15 – programma 03 – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810;</p> <p>- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii, Missione 15 – programma 01 – cap. 8426 – 8427 – 8447.</p> <p>La dotazione potrà essere incrementata attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla L. n. 53/2000 delle risorse già stanziare per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura.</p> <p>L'intervento contribuisce all'attuazione della strategia "Nuove Aree Interne" di cui alla D.G.R. n. X/7586 del 18 dicembre 2017, per l'area Oltrepò Pavese e per l'area Alto Lago di Como e Valli del Lario.</p>
<b>Fonte di finanziamento</b>	POR FSE 2014-2020 - Asse prioritario: Asse I - Occupazione Fondo disabili
<b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</b>	Entità variabile per percorso in relazione alla fascia di intensità di aiuto, fino a € 4.584,00
<b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b>	Il presente intervento non si configura come aiuto di Stato
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	Servizi di formazione e al lavoro
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Panieri di servizi:</p> <p><u>Accesso al servizio</u></p> <p>1. Presa in carico</p> <p><u>Orientamento e formazione:</u></p> <p>2. Orientamento individuale</p> <p>3. Orientamento di gruppo e formazione</p> <p><u>Percorso a risultato</u></p> <p>4. Inserimento lavorativo</p>

VOCI	DESCRIZIONE
	5. Tirocinio 6. Auto-imprenditorialità
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b>	Procedura a sportello
<b>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b>	Le domande di dote presentate verranno sottoposte alla verifica del possesso dei requisiti
<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	Le prestazioni dei servizi saranno erogate a costo standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a processo</li> <li>- a risultato</li> </ul>
<b>TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI</b>	Durata della dote: 6 mesi per tutte le fasce di intensità di aiuto, ad esclusione della Fascia Molto Alta per cui è prevista una durata pari a 12 mesi.
<b>POSSIBILI IMPATTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aumento del tasso di occupazione dei disoccupati</li> <li>- aumento del tasso di permanenza al lavoro dei lavoratori in imprese impegnate ad adattarsi ai cambiamenti del contesto socioeconomico</li> </ul>
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo</li> <li>- partecipanti di età tra i 15 e i 29 anni</li> <li>- le persone di età inferiore a 25 anni</li> <li>- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi</li> </ul>
<b>COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI</b>	SI: PON YEI

Allegato 2




## Soglie per operatore DUL Fase III

Aggiornamento al documento metodologico per l'assegnazione e  
la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema  
dotale 2019 - 2021

Codice PoliS-Lombardia: 190301LAV

Ottobre 2019



### Soglie per operatore DUL Fase III

Aggiornamento al documento metodologico per l'assegnazione e la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema dotale 2019 - 2021

promosso da U.O. Occupazione, supporto alle politiche e sistemi informativi

nell'ambito del Piano triennale delle attività 2018-2020

(Codice PoliS-Lombardia: 190301LAV)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Giampaolo Montaletti

Gruppo di progettazione: Giampaolo Montaletti, PoliS-Lombardia; Simonetta Guzzo, PoliS-Lombardia.

Pubblicazione non in vendita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento  
può essere pubblicata senza citarne la fonte.

Copyright® PoliS-Lombardia

**PoliS-Lombardia**

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano

[www.polis.lombardia.it](http://www.polis.lombardia.it)

## **INDICE**

### Introduzione

1. Obiettivi ed elementi chiave del modello
2. Definizione delle soglie di spesa per operatore
  - 2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie
  - 2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari
  - 2.4 L'obiettivo minimo di rendimento
  - 2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate
3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie
  - 3.1 Componente di presa in carico
  - 3.2 Componente di efficacia
  - 3.3 La determinazione delle soglie
  - 3.4 Assegnazione iniziale della soglia
4. Gli operatori accreditati
  - 4.1 Gli operatori pubblici
5. Overbooking controllato
6. Aggiornamento del sistema

## Introduzione

Il programma regionale Dote Unica Lavoro (DUL) è lo strumento cardine di Regione Lombardia per favorire l'occupazione mediante l'offerta di servizi personalizzati per il re-inserimento nel mondo lavorativo.

La DUL è stata lanciata da Regione Lombardia nel 2013, rinnovando il sistema dotale sino ad allora attuato, come strumento unitario, sempre attivo e a carattere universalistico<sup>1</sup>.

Nell'ottobre del 2015 la DUL<sup>2</sup>, in occasione della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, è stata ulteriormente aggiornata.

Con il sistema di "budget per operatore" è stata riconosciuta all'operatore una soglia massima di spesa, che si modificava in aumento o in diminuzione sulla base delle performance di efficacia ottenute dagli enti accreditati, periodicamente valutati nel loro operato.

Per la definizione della III fase di DUL, il modello di soglie per operatore è stato rivisto alla luce delle evidenze emerse dalle analisi condotte sui percorsi realizzati con le doti.

Il documento riprende il metodo di definizione delle nuove soglie per operatore, intese come soglie di spesa (e non come assegnazione formale di risorse) all'interno delle quali l'operatore accreditato al lavoro attiva le Doti, così come presentato nell'allegato 3 della DGR n. 959 del 11 dicembre 2018, e successivamente modificato con DGR n. 1533/2019, introducendo la seguente modifica:

- **ai fini dell'assegnazione/rideterminazione delle soglie per operatore vengono rilevati anche i dati relativi alla Fascia 1 "Bassa intensità di aiuto".**

---

<sup>1</sup> Atti di riferimento: DGR X/555 del 02/08/2013 «Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro»; DGR X/748 del 04/10/2013, definisce le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione dell'intervento; DDUO 9254 del 14.10.2013 «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro e del Manuale Unico di Gestione»; DDUO 9308 del 15.10.2013 «Avviso Dote Unica Lavoro».

<sup>2</sup> Atti di riferimento: DGR X/4150 del 08/10/2015 «Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020»; DGR X/4151 del 08/10/2015 Reddito di Autonomia: determinazioni in merito alle politiche attive del lavoro (PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - PIL); DGR X/4526 del 08/10/2015 Attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020; DGR X/5053 del 18/04/2016 Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – interventi evolutivi.

## 1. Obiettivi ed elementi chiave del modello

Gli obiettivi chiave dell'assegnazione delle soglie agli operatori accreditati ai servizi al lavoro sono:

- definire delle quote entro cui ogni operatore può effettuare le prese in carico per controllare e valutare l'andamento della misura;
- valorizzare gli operatori più virtuosi: a fronte di risorse finanziarie limitate, il sistema consente di attuare dei meccanismi di "premierità" e di "sanzione" sulla base del comportamento degli operatori valutato rispetto alle loro performance.

Tale modello definisce delle soglie di uso delle risorse pubbliche entro cui l'operatore deve operare, soggette a valutazione e rideterminazione periodica per tutta la durata dell'avviso.

Gli elementi chiave introdotti nel sistema sono:

- analisi e valutazione di coorti sul contingente di prese in carico, riferite ai sei mesi antecedenti la valutazione;
- pianificazione delle quote di risorse finanziarie da immettere nella misura, collegata ai momenti di verifica;
- introduzione di un "obiettivo minimo di rendimento" comune a tutti gli operatori;
- definizione di un'unica regola per l'applicazione del meccanismo di rideterminazione delle soglie, basata sulle prese in carico e le performance.

## 2. Definizione delle soglie di spesa per operatore

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro Fase III, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia di spesa.

La determinazione delle soglie si articola in una assegnazione iniziale, a cui seguiranno verifiche periodiche.

I dati per l'assegnazione e le successive determinazioni delle soglie prenderanno come riferimento tutte le fasce di profilazione (**Fascia 1 "Bassa intensità di aiuto"**, Fascia 2 "Media"; Fascia 3 "Alta" e Fascia 4 "Molto Alta"), a cui viene dato un peso legato a dei fattori conseguenti le modifiche della misura nel suo complesso:

- è stata innalzata la tipologia di risultato, ossia il risultato ha una qualità più elevata nella fascia 1 e 2 rispetto alla fascia 3 e nella fascia 3 rispetto alla fascia 4;
- per le caratteristiche di accesso alla misura, i destinatari attesi nelle fasce più alte (3 e 4) potrebbero avere un peso relativamente inferiore alle altre fasce.

I **criteri** per l'assegnazione e la rideterminazione delle soglie sono due:

- **componente di presa in carico**: 30% delle risorse da assegnare, calcolata per gli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce **1, 2, 3 e 4**;
- **componente di efficacia**: il 70% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce **1, 2, 3 e 4**.

## 2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie

L'operatore può prendere in carico persone fino al valore della sua soglia.

L'operatore può monitorare l'andamento delle risorse assegnate attraverso un contatore sul sistema informativo.

Ogni dote avviata fa scalare l'importo richiesto nei PIP di ogni Dote dal contatore dell'operatore che effettua la presa in carico.

Quando il valore della dote rendicontata è inferiore al valore iniziale richiesto nel PIP, la differenza viene imputata alle risorse stanziare complessivamente e non alla soglia del singolo operatore.

## 2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari

Regione Lombardia verifica il livello complessivo delle assegnazioni raggiunto dagli operatori che partecipano all'Avviso per assicurare la copertura finanziaria e la continuità dei servizi erogati ai destinatari della misura.

La prima verifica è fissata al decimo mese dall'avvio della misura, successivamente le verifiche saranno effettuate ogni quattro mesi.

La base dati per le verifiche è rilevata il mese antecedente rispetto a quello di immissione delle risorse<sup>3</sup>.

Le verifiche vengono realizzate su **coorti**. Per coorte si intende il gruppo di destinatari presi in carico in uno specifico arco di tempo. Le analisi sulle coorti consentono di valutare le doti per le quali è trascorso un tempo sufficiente per realizzare il percorso di inserimento lavorativo.

Nella prima verifica il gruppo è costituito dalle persone prese in carico nei primi quattro mesi di attività. La verifica prende in considerazione le persone prese in carico e le relative ricollocazioni avvenute entro la data di rilevazione dei dati.

Nella verifica successiva si aggiungono alla valutazione le persone prese in carico nei quattro mesi successivi. Ad ogni ulteriore verifica vengono aggiunti al gruppo le persone prese in carico nei quattro mesi successivi e vengono valutate le relative ricollocazioni.


A titolo esemplificativo si riporta una rappresentazione della prima e della seconda verifica, per coorti:

Immagine 1\_Prima Verifica



<sup>3</sup> Ai fini della valutazione, per le fasce 2, 3 e 4 vengono presi in considerazione i servizi di accompagnamento al lavoro, accompagnamento all'avvio di impresa e promozione e accompagnamento al tirocinio (quest'ultimo, soltanto per la fascia 4 e in alternativa al servizio di accompagnamento al lavoro) positivamente rendicontati, indipendentemente dallo status amministrativo in cui si trovano le doti al momento della rilevazione. Per la fascia 1, viene presa in considerazione la positiva rendicontazione della Comunicazione obbligatoria (COB) o della P.IVA/numero di iscrizione alla CCIAA

Immagine 2\_Seconda Verifica



#### 2.4 L'obiettivo minimo di rendimento

Il meccanismo di determinazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento dell'obiettivo minimo di rendimento, che consente agli operatori più virtuosi di accedere all'assegnazione periodica delle soglie.

La percentuale determinata per tale obiettivo è pari al 5%<sup>4</sup>:

<b>Obiettivo minimo di rendimento</b>	<b>5%</b>
---------------------------------------	-----------

Il calcolo per determinare l'obiettivo minimo di rendimento è dato dal rapporto delle ricollocazioni delle prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4, calcolato per ogni singolo operatore:

$$\frac{Rf1_i + Rf2_i + Rf3_i + Rf4_i}{Pf1_i + Pf2_i + Pf3_i + Pf4_i}$$

Solo gli operatori che hanno raggiunto e/o superato tale obiettivo, partecipano alla verifica per la determinazione della nuova soglia.

Gli operatori che non hanno raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento potranno operare fino al raggiungimento della loro soglia disponibile, al netto del meccanismo di redistribuzione di cui sotto (par. 2.5).

Nel caso la soglia sia stata utilizzata completamente, gli operatori potranno proseguire le attività relative alle doti prese in carico, al fine di raggiungere l'obiettivo minimo di rendimento e partecipare alla successiva verifica.

#### 2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate.

In occasione di ogni verifica periodica una quota della soglia non utilizzata dal singolo operatore pari al 50% viene sottratta alla sua soglia massima.

<b>Percentuale di redistribuzione</b>	<b>50%</b>
---------------------------------------	------------

Tutte le quote sottratte vengono aggiunte alle nuove risorse programmate da riassegnare agli operatori in base allo stesso criterio usato per la determinazione delle soglie, come illustrato nel successivo par. 3.

<sup>4</sup> La percentuale è stata calcolata sulle stime basate sui dati DUL II Fase al 31.08.2018.

Gli operatori che hanno ricollocato meno del 5% delle persone prese in carico (obiettivo minimo di rendimento) non partecipano alla distribuzione di tali risorse.

Il sistema informativo, il giorno in cui vengono rilevati i dati per effettuare i calcoli<sup>5</sup>, sottrae in automatico dalla quota di risorse non utilizzate di ogni operatore il 50% delle risorse, al fine di evitare che siano utilizzate nel tempo che intercorre tra la data della verifica e l'esito della verifica stessa.

Qualora la quota sia stata saturata prima della verifica, il sistema non sottrae il 50%, ma l'operatore parteciperà alla redistribuzione e definizione della nuova soglia solo in caso abbia raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento.

### 3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie

Le risorse da assegnare in occasione delle verifiche periodiche sono determinate dalla programmazione regionale.

**A tali risorse si aggiungono la quota derivante del 50% delle soglie non utilizzate dagli operatori e la quota derivante dalle soglie non utilizzate dagli operatori non più accreditati al momento della verifica, tali quote sono quantificate in occasione di ogni verifica.**

L'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili per la determinazione delle nuove soglie, avviene con l'applicazione di due criteri:

- **componente di presa in carico:** pari al 30% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce 1, 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia:** pari al 70% delle risorse da assegnare, assegnata agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 1, 2, 3 e 4.

Per il calcolo delle componenti di cui sopra, alle fasce viene dato un peso. **Tale peso è determinato in misura uguale per ogni fascia, mantenendo all'interno di ogni fascia un peso relativo del 30% alla presa in carico e del 70% alla ricollocazione.**

Ai nuovi accreditati è assegnata la soglia in ingresso pari a € 50.000.

Per ogni operatore la quota di risorse stanziata ( $Q_i$ ) è determinata come:

$$Q_i = Quota_{carico-i} + Quota_{efficacia-i}$$

#### 3.1 Componente di presa in carico

La componente di presa in carico è calcolata sulle prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4 effettuate da un operatore in rapporto alla somma delle prese in carico nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori.

La quota determinata dagli indicatori di presa in carico è definita come:

$$Quota_{carico-i} = (\alpha QF1_i + \beta QF2 + \gamma QF3_i + \delta QF4)$$

$\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  e  $\delta$ , rappresentano il peso della componente legata alla presa in carico stabilito come segue:

$$\alpha = 0,075$$

$$\beta = 0,075$$

<sup>5</sup> Come indicato nel par. 2.3, i dati vengono rilevati il mese antecedente a quello di assegnazione delle nuove soglie.

$$\gamma = 0,075$$

$$\delta = 0,075$$

Complessivamente la componente di presa in carico pesa 0,30.

$QFn_i$  è il rapporto fra numero  $C$  di persone prese in carico dall'operatore  $i$  sul totale delle persone prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$QFn_i = \frac{CFn_i}{\sum_{i=1}^n CFn_i}$$

### 3.2 Componente di efficacia

La componente di efficacia è calcolata sulle ricollocazioni effettuate nelle fasce 1, 2, 3 e 4 da un operatore in rapporto alla somma delle ricollocazioni nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori. Il peso di tale componente è pari al 70%.

La quota relativa ai risultati di efficacia è la seguente:

$$Quota_{efficacia-i} = (\epsilon RF1 + \zeta RF2 + \eta RF3 + \theta RF4)$$

$RFn$  è la percentuale di persone ricollocate dall'operatore sul totale dei ricollocati nella fasce 1, 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$RFn = \frac{RFn_i}{\sum_{i=1}^n RFn_i}$$

$\epsilon, \zeta, \eta$  e  $\theta$  rappresentano il peso delle fasce per calcolare la performance. Tali pesi sono così determinati:

$$\epsilon = 0,175$$

$$\zeta = 0,175$$

$$\eta = 0,175$$

$$\theta = 0,175$$

### 3.3 La determinazione delle soglie

Le soglie per operatore in occasione di ogni verifica periodica vengono calcolate come segue:

$$Q_i = (0,075 * CF1 + 0,075 * CF2 + 0,075 * CF3 + 0,075 * CF4 + 0,175 * RF1 + 0,175 * RF2 + 0,175 * RF3 + 0,175 * RF4)$$

$Q_i$  è data dalla somma delle prese in carico e delle ricollocazioni, con i rispettivi pesi per ciascuna fascia.

Determinata la quota di riferimento dell'operatore, la sua soglia è calcolata moltiplicando la quota per l'ammontare totale dei fondi disponibili  $Ft$ .

$$Soglia_i = Q_i * Ft$$

dove Ft è il totale dei fondi allocati alla misura a cui possono sommarsi le risorse non utilizzate dagli operatori.

### 3.4 Assegnazione iniziale della soglia

La prima assegnazione avviene in base alla regola generale, utilizzando i dati di Dote Unica Lavoro di cui al D.D.U.O. n. 11834 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii, rilevati dall'inizio della misura al 28.10.2018.

Nel calcolo della soglia invece dei dati relativi alla fascia 4 (introdotta nella III Fase di DUL) vengono utilizzati i dati della fascia 3plus.

I criteri e le formule per la prima assegnazione sono:

- **componente di presa in carico (40%)**, calcolata sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus dal singolo operatore sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus da tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
  - F2 10%
  - F3 15%
  - F3Plus 15%.
  
- **componente di efficacia (60%)** calcolata sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus del singolo operatore sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus di tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
  - F2 20%
  - F3 30%
  - F3Plus 10%

In fase di prima assegnazione non viene calcolato l'obiettivo minimo di rendimento.

Agli operatori che, a seguito della prima assegnazione, non dovessero raggiungere la soglia minima stabilita in € 100.000,00, verrà loro assegnata tale soglia per consentire l'operatività.

Ai nuovi accreditati è riconosciuta la soglia di ingresso pari a € 100.000,00 all'avvio della misura, mentre per i nuovi accreditati che accedono alla misura in concomitanza delle successive verifiche, la quota di ingresso è pari a € 50.000.

I risultati ottenuti dagli operatori secondo quanto previsto dagli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 677/2018 e dal DDUO 15491 del 25/10/2018 saranno oggetto di una assegnazione di risorse determinate dai provvedimenti regionali, da attribuire durante lo svolgimento della misura, non necessariamente concomitante con le verifiche periodiche e verranno attribuite in base alla percentuale delle ricollocazioni.

Tali risorse saranno distribuite proporzionalmente agli operatori che hanno ricollocato in fascia 3 e 3 plus, prendendo in considerazione le doti avviate a seguito del DDUO 15491 del 25/10/2018.

## 4 Gli operatori accreditati

Entrano nel meccanismo di assegnazione delle soglie gli operatori accreditati ai servizi al lavoro con accreditamento definitivo alla data delle verifiche periodiche programmate.

I nuovi accreditati entrano nel meccanismo delle soglie secondo la programmazione delle verifiche.

Per la prima assegnazione si intendono nuovi accreditati gli operatori che hanno un accreditamento definitivo alla data del 31.12.2018.

### 4.1 Gli operatori pubblici

Le Province e le loro articolazioni organizzative che esercitano le funzioni di centro per l'impiego pubblico<sup>6</sup> rientrano tra gli operatori accreditati al lavoro a cui viene assegnata una soglia.

Tali operatori partecipano ai meccanismi di assegnazione delle soglie ma, in occasione delle verifiche periodiche, non è prevista la verifica dell'obiettivo minimo di rendimento. Gli altri criteri sono applicati come da regole sopra esposte.

Regione Lombardia potrà assegnare risorse aggiuntive ai soli operatori pubblici sulla base dei servizi e delle funzioni loro attribuiti.

## 5. Overbooking controllato

Il sistema di "overbooking controllato" consente, sulla base del monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, di immettere risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario.

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la quota di overbooking, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario complessivo. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato delle Doti da parte degli operatori. Si ricava così un moltiplicatore di spesa che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.

È prevista la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking in concomitanza delle verifiche o nel periodo che intercorre tra una verifica e l'altra, sulla base delle disposizioni di Regione Lombardia.

Quando l'immissione di risorse in overbooking controllato avviene tra una verifica e l'altra, la rideterminazione delle soglie viene effettuata sulla base degli esiti della verifica precedente.

Se avviene in concomitanza delle verifiche si applicano i criteri dell'assegnazione delle soglie.

## 6. Aggiornamento del sistema

Gli stanziamenti delle risorse finanziarie, nel periodo 2019-2021, saranno disposti con provvedimenti attuativi dirigenziali.

Il sistema di assegnazione e rideterminazione delle soglie potrà essere aggiornato in base alle analisi periodiche, che terranno conto anche dei mutamenti del mercato del lavoro e dell'andamento della misura. I provvedimenti attuativi dirigenziali disporranno le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse, al fine di attuare gli adeguamenti necessari nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

---

<sup>6</sup> Riferimento L.r. n. 9 del 4 luglio 2018, "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'".